

DELIBERA DL/030/14/CRL/UD del 16 aprile 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

████████████████████/VODAFONE OMNITEL ██████████

IL CORECOM LAZIO

NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 16 aprile 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 19 settembre 2012, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/560/2012, con cui la ██████████ (di seguito, per brevità, "██████████") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Vodafone Omnitel ██████████ (di seguito, per brevità, "Vodafone");

VISTA la nota del 23 ottobre 2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, ed agli operatori Wind S.p. A. (di seguito, per brevità, "Wind") e Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, "Telecom") ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 21 novembre 2012, con la quale l'istante ha presentato la memoria difensiva ed i documenti;

VISTA la nota del 21 novembre 2012 con la quale Wind ha presentato la memoria ai fini istruttori;

VISTA la nota del 22-26 novembre 2012, con la quale Vodafone ha presentato la memoria difensiva e i documenti;

UDITE le parti all'udienza di discussione;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

a) L'utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- Tra settembre e ottobre 2010 l'istante firmava una attivazione di servizi telefonici attraverso responsabile commerciale, chiedendo la migrazione di 95 sim aziendali dall'operatore Wind. Chiedeva altresì che alcune sim fossero abilitate a telefonare all'esterno e altre fossero chiuse all'esterno e abilitate a comunicare gratuitamente all'interno della rete aziendale. Vodafone offriva in omaggio alcune chiavette usb per la navigazione, che in seguito si apprese che erano state contrattualizzate per due anni;
- alla sottoscrizione della proposta di contratto non seguiva l'invio del modulo di conferma;
- nel frattempo l'utente decideva di migrare anche le utenze fisse e dopo circa 8 mesi venivano attivati i servizi, compreso il servizio di protocollo digitale;
- dagli elevati importi non previsti delle fatture, l'istante si avvedeva dell'attivazione di 209 sim, mai ricevute e mai utilizzate;
- con l'istanza di conciliazione, la ██████ chiedeva l'annullamento dei servizi non richiesti e delle sim di cui non era stata chiesta l'attivazione, il ricalcolo delle fatture, l'indennizzo per ritardata attivazione dei servizi di telefonia fissa e protocollo digitale e per i disservizi relativi, l'indennizzo per attivazione servizi non richiesti;
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'istante quantificava l'indennizzo in Euro 455.000,00. Vodafone contestava la responsabilità e proponeva a titolo conciliativo lo storno di Euro 30.000,00 che, unitamente allo storno già effettuato di Euro 11.519,20, corrispondeva allo storno di tutte le fatture contenenti l'incremento delle 210 sim contestate e delle ulteriori 96. Chiedeva il pagamento dell'importo di Euro 8.000,00 per le fatture di giugno e agosto 2012. L'utente non accettava la proposta e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'utente reiterava le domande;
- con memoria del 21 novembre 2012, ██████ precisava i numeri delle utenze fisse di cui aveva chiesto la migrazione, contestava l'assenza dei requisiti minimi di contratto in alcune

proposte commerciali e il mancato invio del modulo di conferma previsto dall'art. 2 comma 6 della Delibera 664/06/CONS, dichiarava di non aver mai posseduto le 209 sim attivate da Vodafone, evidenziando il comportamento contrario a buona fede della società procacciatrice dei contratti e dell'operatore che, a fronte di condizioni contrattuali precarie, avrebbe dovuto contattare il cliente per verificarne la reale volontà. Lamentava i disservizi subiti dal ritardo nella migrazione delle utenze fisse, ADSL e protocollo digitale e la fatturazione non conforme a quanto convenuto, per la mancata limitazione delle Sim a esclusivo traffico interno della rete aziendale. Precisava infine in Euro 467.800,00 l'indennizzo per: ritardata attivazione del servizio (art. 3), omessa o ritardata portabilità (art. 6), attivazione servizi non richiesti (art. 8), attivazione servizi accessori non richiesti (art. 8), altri indennizzi, spese di procedura;

- con memoria del 21 novembre 2012, Vodafone eccepeva in via preliminare la carenza di idonea procura all'associazione AECI Lazio e l'inammissibilità delle richieste di indennizzo, per la genericità. Nel merito, contestava la fondatezza delle domande, precisando che l'utente aveva sottoscritto le seguenti proposte commerciali: a) il 22 settembre 2010 una proposta con importazione da Wind di 95 utenze mobili; b) il 23 settembre 2010 una proposta per la fornitura di cinque VIK, c) il 23 settembre 2010 una proposta per la fornitura del servizio voce e adsl con importazione da Telecom di due utenze fisse n. XXXXX28322 e XXXXX67028; d) il 25 settembre 2010 una proposta per l'attivazione di 50 nuove sim; e) il 16 novembre 2010 una proposta Vodafone Rete Unica Facile e Su Misura; f) il 23 dicembre 2010, una VIK; g) il 15 marzo 2011 una proposta per attivazione di 80 nuove sim con piano Vodafone Rete Unica Facile e Su Misura; h) il 24 maggio 2011 una proposta per attivazione di 130 nuove sim con piano Vodafone Rete Unica Facile e Su Misura; i) il 25 maggio 2011 una proposta per attivazione di 50 nuove sim con piano Vodafone Rete Unica Facile e Su Misura; l) il 30 maggio 2011 una proposta per attivazione di 20 nuove sim con piano Vodafone Rete Unica Facile e Su Misura; per un totale di 452 Sim attive, consegnate contestualmente alla sottoscrizione delle relative proposte. Precisava poi che l'importazione delle 95 sim da Wind era stata effettuata il 1 ottobre 2010, richiesta il 22 settembre 2010 e che la migrazione delle utenze fisse, con DAC modulata per il 25 ottobre 2010, era avvenuta dopo pochi giorni a seguito del necessario adeguamento della borchia ISDN. Infine, evidenziava un insoluto di Euro 42.139,191 per il mancato pagamento di sei fatture e la mancanza di contestazioni dell'utente nel corso del rapporto contrattuale;
- con memoria del 21 novembre 2012 a fini istruttori, Wind documentava una richiesta di MNP pervenuta in data 29 settembre 2010 e perfezionatasi il 1 ottobre 2010 per 95 sim mobili;
- all'udienza di discussione del 27 novembre 2013 espressamente richiesta dalle parti, Vodafone offriva a titolo transattivo lo storno parziale dell'insoluto in misura pari a Euro 50.000 l'istante richiedeva la somma di Euro 50.000 a titolo di indennizzo oltre allo storno dell'insoluto. Le parti si riservavano di valutare le reciproche offerte impegnandosi a comunicare l'esito della trattativa entro il 31 gennaio 2014. In assenza di comunicazioni alla data fissata, gli atti venivano rimessi al collegio per la decisione.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità

previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'eccezione preliminare sollevata dall'operatore di difetto di idonea procura all'Associazione AECI Lazio viene rigettata, perché irrilevante. Sia l'istanza di definizione, sia la memoria difensiva risultano infatti sottoscritte e presentate direttamente dall'istante e non dall'AECI, che comunque era indicata quale rappresentante nella fase di conciliazione.

Viene altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande e delle richieste di indennizzo per la mancata indicazione delle norme presuntivamente violate e dei parametri di calcolo, perché infondata.

A prescindere dal fatto che tali norme e tali criteri sono stati precisati dall'utente nella prima memoria difensiva, comunque, nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, seppure l'utente non precisa le specifiche norme dalla violazione delle quali discenderebbe il suo diritto all'indennizzo, l'istanza non può per questo dichiararsi inammissibile. Laddove sia stata sufficientemente illustrata e descritta la presunta condotta inadempiente dell'operatore, spetta infatti all'Autorità l'inquadramento della fattispecie e l'individuazione delle eventuali norme violate e degli eventuali indennizzi dovuti.

In applicazione di tali principi, viene dichiarata inammissibile la domanda dell'utente di indennizzo di Euro 25.000,00 formulata nel riepilogo prodotto con la memoria sotto la voce "altri indennizzi", non essendo indicato, né altrove desumibile, il presunto inadempimento all'origine della domanda.

Oggetto della presente definizione sono dunque i lamentati inadempimenti dell'operatore in ordine all'attivazione di servizi non richiesti, alla ritardata migrazione delle utenze fisse e del protocollo digitale, alla tariffazione non conforme a quanto convenuto (in ordine alle sim migrate e alle chiavette USB per navigazione).

2.2. Nel merito.

2.2.1. Sull'attivazione di servizi non richiesti

L'istante lamenta l'attivazione di 209 sim, mai richieste né possedute, e chiede il ricalcolo delle fatture, oltre l'indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti.

L'operatore dichiara che l'utente ha sottoscritto ben cinque proposte di abbonamento per l'attivazione di sim ulteriori rispetto alle 95 sim oggetto della proposta di abbonamento con richiesta di migrazione da Wind.

Deve premettersi, per miglior comprensione della fattispecie, che, mentre non è contestata dall'utente l'esistenza e la validità del contratto avente ad oggetto le 95 utenze mobili già attive con Wind per le quali richiese la portabilità, è viceversa contestata la validità delle altre proposte, per la mancanza di alcuni elementi essenziali (la data, l'oggetto, la firma per esteso, il timbro della società) e per la mancanza dell'invio del "Modulo di conferma" previsto dall'art. 2 comma 6 della Delibera 664/06/CONS.

Deve altresì premettersi che tutte le proposte di abbonamento prodotte dall'operatore (ad eccezione di una proposta di rinnovo del 16 aprile 2012 per 50 SIM Dati, non oggetto della presente definizione) sono prive della sottoscrizione dell'utente, e non possono pertanto fornire la

prova della valida conclusione dei relativi contratti.

La domanda dell'utente è fondata per le seguenti ragioni.

Si premette che l'asserita violazione dell'art. 2 comma 6° della delibera 664/06/CONS "Adozione del Regolamento recante disposizioni a tutela dell'utente in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza" è insussistente ritenendosi, anche sulla base della dichiarazione dell'istante di aver firmato l'attivazione dei servizi telefonici proposta da promotore commerciale, che nella fattispecie non ricorra l'ipotesi del contratto a distanza, bensì quella del contratto concluso fuori dai locali commerciali, disciplinato dagli artt. 45 e seguenti del codice del consumo.

E' piuttosto in base alle norme del codice civile che, nel caso di specie, i contratti di cui alle proposte di abbonamento in atti prodotte da ████████, non possono considerarsi validi, stante la mancanza di elementi essenziali nella manifestazione di volontà del proponente e l'indeterminatezza dell'oggetto.

Dall'esame dei moduli di proposta si evince infatti che non sono mai presenti: 1) i dati completi identificativi della società; 2) i dati del legale rappresentante e/o del delegato; 3) le condizioni di contratto; 4) la data; 5) i numeri delle sim; 6) una sottoscrizione leggibile.

Ad ulteriore conferma della invalidità dei moduli di proposte così come ripetutamente compilati, è anche il raffronto con la proposta di abbonamento Offerta Medie e Grandi Aziende avente ad oggetto 95 sim con richiesta di portabilità da Wind, cui ha viceversa fatto seguito l'esecuzione di un valido contratto, non contestato dall'utente. Tale proposta, infatti, è completa e determinata in tutte le sue parti: vi sono i dati della società, del legale rappresentante, gli estremi del conto corrente bancario su cui domiciliare i pagamenti, i numeri seriali delle sim da migrare, i numeri telefonici Wind, il piano tariffario prescelto, il richiamo delle Condizioni Generali di contratto e, in calce, la sottoscrizione ed il timbro della ████████.

Da quanto sopra, consegue, ex art. 1418 codice civile, la nullità, per mancanza di requisiti essenziali e per indeterminatezza dell'oggetto, dei cinque contratti eseguiti dall'operatore, da considerarsi inesistenti, ed il conseguente diritto dell'utente alla liquidazione di un indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti.

Per quanto riguarda la durata dell'inadempimento, in mancanza della data nelle proposte in atti, si prende a riferimento quale dies a quo: 1) per un contratto, la data risultante dalla fattura Vodafone in cui vengono addebitate per la prima volta 80 sim ulteriori rispetto alle 95 iniziali, e cioè il 17 febbraio 2011 (fattura n. AB04871845 data di emissione 21.4.2011 periodo di fatturazione 17-02-11/16-04-11); 2) per gli altri quattro contratti, la data risultante dalla fattura Vodafone in cui vengono addebitate le ulteriori sim non richieste, e cioè il 17 aprile 2011 (fattura n. AB07555309 data di emissione 22.6.2011 periodo di fatturazione 17-04-11/16-06-11). Quale dies ad quem si considera, per tutti i contratti, la data di deposito dell'istanza di definizione (19 settembre 2012).

E, pertanto: n.580 giorni di attivazione non richiesta del contratto sub 1) n.521 giorni di attivazione non richiesta dei contratti sub 2).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8.1 e 12.1 della Delibera 73/11/CONS, si riconosce pertanto all'utente un indennizzo di Euro 2.900,00 con riferimento alla prima attivazione non

richiesta e di Euro 10.420,00 con riferimento alle quattro ulteriori attivazioni non richieste, per un totale complessivo di Euro 13.320,00.

L'operatore dovrà altresì provvedere a stornare tutti gli importi addebitati con riferimento a tutte le sim ulteriori rispetto alle 95 sim migrate da Wind, a partire dalla fattura n. AB04871845 data di emissione 21.4.2011 periodo di fatturazione 17-02-11/16-04-11 sino al 19 settembre 2012, data di deposito dell'istanza di definizione (ivi inclusi gli addebiti per i numeri fissi cui ciascuna sim è stata associata).

La domanda di indennizzo può essere accolta limitatamente all' attivazione del servizio voce, non essendo stati precisati dall'utente i servizi accessori che sarebbero stati attivati da Vodafone in mancanza di apposita richiesta, per i quali servizi accessori dunque, la relativa domanda deve essere rigettata.

2.2.2. Sulla ritardata migrazione delle utenze fisse e sulla ritardata attivazione dei servizi

L'utente lamenta il ritardo nella migrazione di undici utenze fisse e il ritardo nell'attivazione del servizio ADSL e protocollo digitale, chiedendo i relativi indennizzi.

Le domande dell'utente non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

In forza del principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento di obbligazioni, (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.

Nella fattispecie, l'istante non ha fornito la prova negoziale del suo diritto. Non ha prodotto infatti alcun documento (contratto, proposta di abbonamento o altro) dal quale evincere la manifestata volontà a Vodafone di migrazione delle utenze fisse indicate nella memoria difensiva, e tanto meno la data in cui tale richiesta sarebbe stata avanzata. E' in atti unicamente una proposta Vodafone Internet e Telefono con codice d'ordine 11-A7GA4F, sottoscritta dall'istante, in cui viene chiesta la portabilità da Telecom di due utenze fisse, una principale ed una aggiuntiva, non corrispondenti alle numerazioni indicate nella memoria.

In mancanza di qualsivoglia elemento probatorio in ordine alla richiesta migrazione, non è possibile neppure accertare il lamentato ritardo nella procedura. Né l'inadempimento può ritenersi ammesso dall'operatore con le deduzioni svolte nella memoria, non essendo stato precisato a quali numeri telefonici si riferisca la procedura conclusasi alla fine di ottobre 2010 e non potendo ragionevolmente escludersi che la stessa sia relativa all'unica richiesta di migrazione in atti.

Così, per gli stessi motivi, non può essere accolta la domanda di liquidazione di indennizzo conseguente ad una ritardata attivazione dei servizi adsl e protocollo digitale

2.2.3. Sull'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute ("classi di abilitazione")

L'istante lamenta l'applicazione di tariffe non conformi a quelle convenute, per non avere Vodafone dato seguito alla esplicita richiesta di attivazione di sim chiuse all'esterno ma abilitate a comunicare gratuitamente all'interno della rete aziendale, ad eccezione soltanto di alcune, che avrebbero dovuto essere abilitate a telefonare all'esterno.

La particolare condizione contrattuale non trova riscontro nella documentazione in atti, ma, dallo scambio di corrispondenza e mail tra [REDACTED] e Vodafone, risulta che l'istante aveva in effetti chiesto una differenziazione di classe per le sim e che il 29 settembre 2011 ha fornito l'elenco dei numeri con le rispettive classi di abilitazione.

Tuttavia, tale elenco non è stato prodotto dall'istante, con ciò precludendo la possibilità di verificare se l'operatore abbia o meno inquadrato ciascuna sim nella classe corretta e, conseguentemente, preclude la possibilità di procedere al ricalcolo degli importi eventualmente erroneamente addebitati.

Anche questa domanda deve pertanto essere rigettata, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'istante, nonostante l'assolvimento di tale onere sia stato sollecitato in sede di istruttoria mediante richiesta di precisazioni e deposito di ogni documentazione idonea a ricostruire e circoscrivere il disservizio occorso per durata e numero di utenze interessate dallo stesso.

Per le stesse ragioni, e cioè per la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio, non può essere accolta la domanda, ancorchè non espressamente formulata, in ordine alle chiavette USB, secondo l'istante date in omaggio ed invece "contrattualizzate".

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte e del valore complessivo della controversia, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 200,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

*** ** ***

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla [REDACTED] nei confronti dell'operatore Vodafone sia da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 200,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento ;

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla [REDACTED] in data 19 settembre 2012.

La società Vodafone Omnitel [REDACTED] è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) Euro 13.320,00 (tredicimila trecentoventi/00) per l'attivazione di servizi non richiesti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b) Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura.

L'operatore dovrà altresì provvedere a stornare tutti gli importi addebitati con riferimento a tutte le sim ulteriori rispetto alle 95 sim migrate da Wind, a partire dalla fattura n. AB04871845 data di emissione 21.4.2011 periodo di fatturazione 17-02-11/16-04-11 sino al 19 settembre 2012, data di deposito dell'istanza di definizione (ivi inclusi gli addebiti per i numeri fissi cui ciascuna sim è stata associata).

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 16 aprile 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Il Dirigente

Antonio Calicchia